



COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME

Regolamento per l'istituzione del servizio di Volontariato Civico Comunale

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 97 del 19/12/2013
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 38 del 30/07/2016
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 45 del 03/11/2023

Art. 1 - Finalità

1. L'attività di volontariato comunale è disciplinata dal presente regolamento nel rispetto delle Leggi statali e regionali e/o delle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, in particolare della L. 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato", la L.R. 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati", il D.Lgs. 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 6 giugno 2016, n. 106", successivamente modificato con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.
2. L'Amministrazione Comunale di Salsomaggiore Terme nutre un profondo interesse verso il mondo del volontariato, sia in forma organizzata che individuale, poiché ritiene che il suo apporto contribuisca a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e ad arricchire, con il suo contributo, la vita dei cittadini.
3. Tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si prefigge c'è la sensibilizzazione della popolazione ai temi della solidarietà civile e per questo si propone di promuovere forme di cittadinanza attiva e partecipazione democratica, tramite iniziative che possano favorire l'avvicinamento dei cittadini ai valori del Volontariato. In particolare l'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende riconoscere e valorizzare l'azione spontanea e gratuita prestata da singoli cittadini esclusivamente per fini di solidarietà.
4. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte di Associazioni e/o Organizzazioni e quello di volontari ospiti di strutture di accoglienza, resta disciplinato da specifiche convenzioni e accordi.

Art. 2 - Definizione di "Volontariato civico".

1. Per "volontariato civico" si intende l'azione prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da singoli cittadini a favore del bene comune.
2. Il servizio civico è svolto da cittadini in forma volontaria e gratuita e non può essere retribuita in alcun modo e investe le attività individuate periodicamente dall'Amministrazione Comunale e va ad integrare, ma non a sostituire, il servizio svolto direttamente o appaltato dalla stessa.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività e dei progetti, che l'Amministrazione andrà ad individuare nei propri atti di programmazione.
2. L'amministrazione comunale pubblicherà l'attivazione delle singole attività/progetti, per favorire la loro realizzazione mediante l'iscrizione all'Elenco di cui al successivo art. 4 di nuovi volontari.

Art. 4 - Istituzione dell'Elenco dei singoli volontari civici

1. E' istituito presso il Servizio Comunale incaricato di sovrintendere l'Attività/Progetto un Elenco, nel quale singoli volontari possono iscriversi al fine di offrire la propria disponibilità per lo svolgimento di attività a favore della collettività.
2. Il Servizio curerà tutti gli adempimenti amministrativi relativi, a titolo esemplificativo, all'iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'Elenco.
3. L'elenco sarà aggiornato, di norma, con cadenza annuale.

Art. 5 - Disciplina applicativa

1. L'Amministrazione Comunale, non può avvalersi in alcun modo di volontari per attività che possono comportare rischi di particolare gravità o comunque prevedibili. In nessun caso l'attività del volontario nel contesto previsto dal presente regolamento potrà essere utilizzata quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire a qualunque tipo di carenza di organico.
2. Le attività oggetto del presente regolamento rivestono carattere occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione Comunale. Il servizio di volontariato di cui al presente regolamento non dà vita, in alcun modo, ad un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente, ma si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio costituendo un arricchimento di conoscenza e di esperienza per i volontari.
3. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi, ma comportano lo svolgimento di attività a favore della collettività.
4. I responsabili dei vari Servizi interessati dalle attività di volontariato hanno il compito di impostare un percorso di attività che tenga conto delle esigenze progettuali, delle azioni proprie del Servizio e delle disponibilità e delle condizioni del volontario.
5. Ogni Servizio Comunale interessato da progetti di volontariato civico, potrà occuparsi di organizzare momenti formativi per i volontari, compresi gli aggiornamenti per quelli già operativi.

Art. 6 - Formazione e gestione Albo Volontari Civici

1. Annualmente verrà formato l'elenco dei volontari per le attività/progetti pubblicizzate dall'Amministrazione Comunale. Le persone interessate che entro i termini stabiliti avranno presentato domanda, saranno contattate dal responsabile del servizio competente per l'avvio dell'attività/progetto una volta constatate le attitudini e le capacità di ciascuno.
2. Nella domanda il volontario dovrà indicare il possesso dei requisiti richiesti, di cui al successivo punto 7.
3. I volontari civili inseriti negli Elenchi verranno impiegati, dal Servizio Interessato, in base ad una pianificazione concordata con gli interessati.

Art. 7 - Requisiti richiesti

1. Le persone che richiedono di essere inseriti negli Elenchi di cui all'art. 4, debbono possedere i seguenti requisiti:
 - età non inferiore ai 18 anni;

- per i cittadini extracomunitari, regolare permesso di soggiorno;
- 2. Possono svolgere il servizio suddetto anche i cittadini invalidi e/o disabili, previa valutazione di idoneità psicofisica con il servizio richiesto.
- 3. Al momento dell'attivazione di una singola attività/progetto, potrà essere richiesta la presentazione di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto stesso, nonché opportuno libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare lo richieda espressamente.

Art. 8 – Obblighi dei Volontari

1. Al volontario, che chiede l'iscrizione nell'Elenco, compete:
 - la sottoscrizione del Patto del volontariato;
 - svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - tenere un comportamento corretto ed irreprensibile;
 - operare nell'ambito dei piani di lavoro concordati con i Responsabili del Servizio e nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
 - rispettare scrupolosamente le modalità operative stabilite e, in particolare, la puntualità e la riservatezza in relazione all'attività assegnata.
 - operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività, tenendo un comportamento corretto ed irreprensibile;
 - operare nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i), di rispetto della privacy (D.Lgs. 196/2003), di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - utilizzare il cartellino identificativo e/o di altro elemento identificativo che l'amministrazione metterà loro a disposizione che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza e in generale della cittadinanza;
 - partecipare ai percorsi di formazione se previsti.
2. L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per fatti dolosi o per colpa grave posti in essere dai volontari.

Art. 9 – Modalità di Svolgimento delle Attività/Progetti

1. I volontari che partecipano alle varie iniziative sono coordinati e seguiti nell'esecuzione delle attività da personale comunale dei servizi di riferimento.
2. I volontari, si devono impegnare a dare tempestiva comunicazione al Comune, di eventuali impedimenti sopraggiunti per svolgimento delle attività.
3. I Direttori dei Servizi comunali interessati provvedono:
 - ad acquisire le richieste di volontariato dei cittadini;
 - alla predisposizione di un piano di lavoro in comune accordo con il volontario;
 - alla vigilanza sullo svolgimento delle attività;
 - alla consegna dell'eventuale materiale di consumo e/o attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività/progetto;
 - all'eventuale formazione ai volontari in riferimento all'attività da prestare;

- alla consegna del cartellino identificativo e/o di altro elemento identificativo, e se disponibili e necessari, di giubbini ad alta visibilità e guanti;
4. Tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 - Rinuncia e revoca

1. I Direttori dei Servizi interessati, nell'ambito dei propri compiti, hanno la facoltà di revocare insindacabilmente l'incarico di volontario civico qualora:
 - vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento,
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
 - si accerti la mancanza dei requisiti necessari;
 - sia accertata inidoneità del volontario dichiarata da una struttura sanitaria;
 - il volontario non abbia provveduto alla formazione rispetto alle attività richieste;
 - sia accertato e comprovato un inadempimento da parte del volontario nello svolgimento delle attività al medesimo assegnate (in particolare, svolgimento non consono delle attività assegnate, mancato rispetto delle modalità operative stabilite, ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività di volontariato per le quali si era dichiarata la propria disponibilità).
2. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, dandone tempestiva comunicazione al responsabile del servizio comunale competente;

Art. 11 - Assicurazione e mezzi

1. I cittadini che svolgono volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.
2. I volontari, per l'espletamento dei servizi, dovranno utilizzare, in via prioritaria, attrezzature proprie.
3. Su richiesta motivata del volontario, l'Amministrazione comunale potrà fornire attrezzatura, ai singoli volontari che ne avranno la responsabilità di custodia ed uso.
4. Tutte le attrezzature, sia di proprietà dei volontari che dell'Amministrazione comunale dovranno essere a norma ed in perfetto stato d'uso.
5. I volontari sono custodi delle attrezzature affidate loro per l'espletamento delle attività e ne dispongono secondo la diligenza relativa alla propria funzione. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati col referente del Settore interessato.

Art. 12 - Riconoscimenti

1. L'Amministrazione Comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti:
 - attestati di partecipazione al servizio;
 - ulteriori riconoscimenti idonei ed appropriati.